

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 28/01/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/28851-secondo-il-prevalente-orientamento-giurisprudenziale-l-impugnazione-immediata-delle-clausole-del-bando-di-gara-per-l-aggiudicazione-di-un-appalto-con-la-pubblica-amministrazione-ammissibile-solo->

Autore: Lazzini Sonia

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, l'impugnazione immediata delle clausole del bando di gara per l'aggiudicazione di un appalto con la Pubblica Amministrazione è ammissibile solo in presenza di due inderogabili condizioni concorrenti, e

Se non si partecipa, non si può nemmeno proporre ricorso

secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, l'impugnazione immediata delle clausole del bando di gara per l'aggiudicazione di un appalto con la Pubblica Amministrazione è ammissibile solo in presenza di due inderogabili condizioni concorrenti, e cioè che l'impresa interessata abbia presentato una rituale domanda di partecipazione alla gara stessa e che le clausole contestate di detto bando definiscano in modo puntuale i requisiti soggettivi di partecipazione, impedendo in modo assoluto la presenza di determinati soggetti

l'impugnazione del bando o dell'atto di esclusione diventa improcedibile nel caso di mancata impugnazione dell'aggiudicazione, in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo dell'utilitas all'aggiudicatario

Ricorso per l'annullamento

- del bando di gara pubblicato dal Comune di Guidonia Montecelio in data 06.02.2009 avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso degli accessi agli immobili comunali, pattugliamento e telecollegamento;
 - del disciplinare di gara nella parte in cui, tra i requisiti di partecipazione, annovera "i bilanci o gli estratti di bilanci d'impresa ovvero la dichiarazione sottoscritta in conformità del D.P.R. 445/2000, in cui si evinca, ovvero si dichiari, la sussistenza del margine operativo lordo (mol o ebitda - a valore positivo) degli esercizi dell'ultimo triennio;
- qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

Premesso che, con il ricorso principale, la società intestata ha impugnato il bando di gara indicato in oggetto nella parte in cui fissa, fra i requisiti di partecipazione alla gara de qua, la presentazione dei bilanci o degli estratti di bilanci d'impresa ovvero della dichiarazione sottoscritta in conformità del D.P.R. 445/2000, in cui si evinca, ovvero si dichiari, la sussistenza del margine operativo lordo (mol o ebitda - a valore positivo) degli esercizi dell'ultimo triennio, assumendo il carattere immediatamente lesivo della clausola in quanto direttamente preclusiva della partecipazione;

Considerato che la ricorrente non ha presentato domanda di partecipazione alla gara;

Ritenuto quindi che, già sotto detto profilo, il ricorso principale si appalesa inammissibile;

Ritenuto che la ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della gara disposta in favore della contro interessata con ricorso per motivi aggiunti nel quale viene genericamente richiamato il contenuto del ricorso principale, notificato esclusivamente alla stazione appaltante, ma non vengono reiterati i motivi di censura, cosicchè detta impugnazione è da considerarsi nulla in ragione della mancata realizzazione del contraddittorio nei confronti del soggetto aggiudicatario (che non è posto nelle condizioni di conoscere i motivi dell'asserita illegittimità del provvedimento gravato);

Ritenuto conseguentemente che il ricorso principale sarebbe quindi, per detto motivo, comunque improcedibile;

Si legga anche

l'impugnazione del bando o dell'atto di esclusione diventa improcedibile nel caso di mancata impugnazione dell'aggiudicazione, in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo dell'utilitas all'aggiudicatario? se i termini per il ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva non sono ancora scaduti, che cosa succede?

E' inammissibile il ricorso avverso la sola esclusione dalla gara, ovvero avverso la sola aggiudicazione provvisoria, in quanto si ritiene necessaria l'impugnativa autonoma dell'aggiudicazione definitiva, visto

che quest'ultima non va considerata atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche quando recepisca i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti. Nella specie, poiché il provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato depositato, e, quindi, conosciuto in data 18 marzo 2008, ne consegue che la ricorrente, odierna appellante, è ancora in termini per impugnare detto provvedimento e che, quindi, occorre concederle il termine di legge per la proposizione dell'impugnativa tramite motivi aggiunti.

Merita di essere segnalato il seguente breve passaggio della decisione numero 3433 dell' 11 luglio 2008, inviata per la pubblicazione in data 17 luglio 2008 , emessa dal Consiglio di Stato

Quest'ultima, in sede di memoria conclusiva, ha tra l'altro eccepito la improcedibilità dell'appello per mancata impugnazione dei provvedimenti di aggiudicazione, sia provvisoria (del 7 febbraio 2007), sia definitiva (del 12 ottobre 2007), alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'impugnazione del bando o dell'atto di esclusione diventa improcedibile nel caso di mancata impugnazione dell'aggiudicazione, in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo dell' utilitas all'aggiudicatario (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 2846/2006; Cons. St., Sez. V, n. 4268/2007; Cons. St., Sez. VI, n. 785/2002).

Rileva il Collegio che questa Sezione ha, da ultimo, ribadito che è inammissibile il ricorso avverso la sola esclusione dalla gara, ovvero avverso la sola aggiudicazione provvisoria, in quanto si ritiene necessaria l'impugnativa autonoma dell'aggiudicazione definitiva, visto che quest'ultima non va considerata atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche quando recepisca i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti (cfr. Cons. St., Sez. V, n. 1331/2008).

Nella specie, poiché il provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato depositato, e, quindi, conosciuto in data 18 marzo 2008, ne consegue che la ricorrente, odierna appellante, è ancora in termini per impugnare detto provvedimento e che, quindi, occorre concederle il termine di legge per la proposizione dell'impugnativa tramite motivi aggiunti.>

Si legga anche Cons. St., Sez. V, n. 1331/2008:

In linea generale, nell'ambito del rapporto di presupposizione corrente fra atti inseriti all'interno di un più ampio contesto procedimentale (come quello di evidenza pubblica), occorre distinguere fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante; nel primo caso l'annullamento dell'atto presupposto determina l'automatico travolgimento dell'atto consequenziale, senza bisogno che quest'ultimo sia stato autonomamente impugnato, mentre in caso di illegittimità ad effetto viziante l'atto consequenziale diviene invalido per vizio di invalidità

derivata, ma resta efficace salva apposita ed idonea impugnazione, resistendo all'annullamento dell'atto presupposto (cfr. *ex plurimis* Cons. Stato, sez. I, 17 gennaio 2007, n. 4915/2006).

Tale ricostruzione si basa, in materia di procedure concorsuali, sul condivisibile assunto che non è necessario impugnare l'atto finale, quando sia stato già impugnato quello preparatorio, solo quando fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti; diversamente, quando l'atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti, la immediata impugnazione dell'atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l'atto finale, pena la improcedibilità del primo ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1519).

Chè è esattamente quanto accade avuto riguardo alla natura dell'aggiudicazione definitiva che non v'è considerata atto meramente confermativo o esecutivo ma provvedimento che, anche quando recepisca i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti; coerentemente si ritiene necessaria l'impugnativa autonoma dell'aggiudicazione definitiva nonostante la precedente contestazione giudiziale dell'aggiudicazione provvisoria (che è meramente facoltativa, cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5253), ovvero del provvedimento di esclusione dalla gara (che è necessariamente immediata, cfr. da ultimo Cons.

Stato, sez. V, 1 agosto 2007, n. 4268; sez. V, 4 maggio 2005, n. 2168; sez. VI, 11 febbraio 2002, n. 785).

Sotto tale angolazione non può trovare ingresso la diversa tesi che ritiene ammissibile il giudizio avverso la sola esclusione in considerazione dell'utilità che trarrebbe il soggetto escluso sotto il profilo morale o in vista dell'eventuale accoglimento della domanda risarcitorio (cfr. Cons. Stato, sez. sez. IV, 13 giugno 2005, n. 3089; sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5196).

Tale impostazione, invero, non nega la regola generale fin qui esposta ma la sottopone ad alcuni temperamenti che vanno attentamente precisati.

Quanto all'utilità morale essa deve essere dimostrata in concreto e certamente è inconfigurabile per le esclusioni (come quella oggetto della presente fattispecie), non collegate alla carenza dei requisiti incidenti sull'onorabilità delle imprese; solo in quest'ultimo caso, infatti, dando luogo l'esclusione alla segnalazione all'Autorità per la vigilanza, si può ipotizzare che si producano nell'ordinamento giuridico effetti pregiudizievoli meritevoli di risarcimento.

Inoltre deve restare assodato che l'impresa esclusa abbia manifestato un effettivo disinteresse relativamente alla ripetizione della gara ovvero alla aggiudicazione della stessa (anche tali circostanze non ricorrono nella vicenda per cui è causa).

Precedenti giurisprudenziali:

Deve essere sempre impugnata l'aggiudicazione definitiva?

L'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto necessita sempre di impugnazione autonoma, anche se sia già stata impugnata quella provvisoria, atteso che l'aggiudicazione definitiva sopravvenuta non rappresenta conseguenza inevitabile della prima_ in presenza della sopraggiunta e non impugnata aggiudicazione definitiva l'eventuale rimozione dell'aggiudicazione provvisoria impugnata non potrebbe conseguire alcuna utilità, palesandosi così la sopravvenienza di interesse a coltivare l'impugnativa della seconda.

Il Consiglio di Stato con la decisione numero 1773 del 21 aprile 2008 inviata per la pubblicazione in data 24 aprile 2008 ci insegna che:

<Resta perciò confermato che “la parte ha l'onere di impugnare (.....) anche l' aggiudicazione definitiva, pena l' improcedibilità del primo ricorso” (Consiglio di Stato, V Sez. 3 aprile 2001 n. 1998, ivi 2001, I, 910; Cons Stato, V, n. 4464/2005).>

Nella particolare fattispecie sottoposta al Supremo Giudice Amministrativo, inoltre:

< Sotto il profilo delle risultanze processuali, dall'esame del fascicolo inerente il giudizio svoltosi al TAR emerge poi non solo che successivamente al ricorso di prime cure il Sindaco ha provveduto all'aggiudicazione definitiva (peraltro espressamente preannunziata dal verbale di aggiudicazione provvisoria), ma anche che tale atto è stato esibito nel processo di primo grado (v. produzione avvenuta alla camera di consiglio del 24 5 06).

Il ricorso di primo grado doveva dunque essere dichiarato d'ufficio improcedibile, non potendo conseguentemente condurre, come avvenuto ad una pronunzia di annullamento dell'aggiudicazione provvisoria disposta in favore del raggruppamento vincitore.>

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Deve essere impugnata anche l'aggiudicazione provvisoria o basta ricorrere a quella definitiva? a contratto stipulato ma a lavori non ancora iniziati, in caso di annullamento della prima aggiudicazione, può il giudice decidere per la legittima aggiudicazione alla seconda classificata? In questo caso, può essere accolta la richiesta di risarcimento per equivalente?

L'atto conclusivo del procedimento è costituito dall'aggiudicazione definitiva, che ha carattere costitutivo e non meramente ricognitivo. L'aggiudicazione provvisoria ha natura endoprocedimentale e, quindi, di regola, non è immediatamente lesiva degli interessi dei concorrenti non aggiudicatari pertanto. Va pertanto impugnata l'aggiudicazione definitiva in quanto questa soluzione garantisce anche le imprese concorrenti, perché solo in seguito all'aggiudicazione definitiva è possibile comprendere quale sia la concreta volontà provvedimentale dell'amministrazione, la qual ben potrebbe correggere eventuali illegittimità maturatesi nelle fasi precedenti. _ l'atto positivo di ammissione di un altro concorrente ad una procedura selettiva o comparativa non è immediatamente impugnabile.

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 1360 del 28 marzo 2008, inviata per la pubblicazione in data 4 aprile 2008, del emessa dal Consiglio di Stato

> È vero, infatti, che l'illegittimità lamentata dal ricorrente si è verificata in una fase precedente l'aggiudicazione provvisoria, riverberandosi sull'atto finale della serie procedimentale. Tuttavia, solo in seguito all'aggiudicazione definitiva, la determinazione dell'amministrazione ha assunto rilevanza esterna, producendo effetti giuridici nella sfera dei terzi.>

Ma

In tema di risarcimento del danno inoltre:

50. Di conseguenza, non può essere esaminata la domanda di risarcimento del danno per equivalente, proposta in via subordinata.>

[illegible]

L'articolo 45 del d.lgs n.82 del 2005 recante il codice dell'amministrazione digitale, nel quale sono contenute le disposizioni sul valore giuridico della trasmissione anche a mezzo fax: stabilisce la norma che “ I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.” _ Il valore della trasmissione di atti e documenti lì sancita per i soggetti pubblici e privati che si rivolgono alla pubblica amministrazione vale, evidentemente, anche nel senso inverso, nel caso in cui la trasmissione avvenga a cura della pubblica amministrazione verso soggetti esterni non essendovi ragioni di ordine logico per escluderlo. _ il fax rappresenta uno dei modi ordinari di comunicazione, attraverso il quale si realizza la necessaria cooperazione tra i soggetti: privato – pubblica amministrazione, ed è mezzo idoneo a determinare la conoscenza dalla quale decorre il termine per impugnare._ La materia delle gare pubbliche per l'affidamento dei lavori e delle forniture, è tra quelle alle quali il legislatore ha attribuito grande rilievo nel senso che ha previsto la necessità di pervenire rapidamente ad una situazione di certezza giuridica, ragione per la quale ha introdotto un processo caratterizzato dalla scansione di precisi termini che vanno dalla rapidità con la quale occorre stabilire la fissazione dell'esame del merito della causa, nel caso di accoglimento dell'istanza cautelare, al dimidiamento dei termini processuali, fino ad arrivare al breve termine per il deposito del dispositivo (sette giorni) e della sentenza (trenta giorni)

< Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito, al riguardo, che: “In tema di appalti, se l’aggiudicazione è stata comunicata via fax, il termine per impugnare il provvedimento decorre dalla data di ricezione del messaggio

ed ancora che “La comunicazione a mezzo fax, essendo attuata mediante l'utilizzo di un sistema che consente di documentare sia la partenza che la ricezione del messaggio con il c.d. rapporto di trasmissione, è strumento idoneo a garantire con sufficiente certezza l'effettività della comunicazione stessa, quindi a far decorrere termini perentori senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire prova ulteriore quando il rapporto di trasmissione indichi che questa è avvenuta regolarmente, la prova contraria spettando a chi afferma la mancata ricezione per la non funzionalità dell'apparecchio ricevente”>

ma per quanto riguarda il legittimo utilizzo del fax, è anche importante sapere che:

<In tal senso si era del resto già mossa la normativa precedente (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che consente un uso generalizzato del fax nel corso dell'istruttoria, sia per la presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei privati (articolo 38, comma 1) che per l'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione di certezze giuridiche (articolo 43, comma 3), tanto è vero che "i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o un altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale" (articolo 43, comma 6) e articolo 45 del codice dell'amministrazione digitale prima richiamato>

Ed ancora:

< Posto quindi che il mezzo di comunicazione risulta inserito a pieno titolo nell'ordinamento e che gli accorgimenti tecnici che lo contraddistinguono garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l'idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche, secondo quanto prima precisato, la considerazione che un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova>

In tema invece di termini per impugnare un atto amministrativo, l'adito giudice romano ci insegna che:

<“Il termine per impugnare un atto amministrativo decorre da quando la parte che intende insorgere avverso lo stesso sia venuta a conoscenza di tale atto nei suoi elementi essenziali e non dal momento in cui la parte abbia acquisito ogni elemento istruttorio per produrre una impugnativa articolata e compiuta, diversamente opinando, infatti, si lascerebbe sostanzialmente arbitra la parte interessata di modulare a suo piacimento la decorrenza di un termine posto a presidio di interessi superiori quali stabilità e certezza delle situazioni giuridiche coinvolte nell'azione dei pubblici poteri>

In conclusione quindi, nella particolare fattispecie:

< Ritenuto, quindi, che la comunicazione avvenuta via fax è strumento idoneo a far decorrere il termine per impugnare; che in ogni caso, nella fattispecie in esame vi è stata anche una comunicazione a mezzo raccomandata, provata documentalmente e che i dati resi noti imponevano la loro immediata impugnazione, non resta al Collegio che accogliere l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalle controparti costituite.>

a cura di Sonia LAzzini

riportiamo qui di seguito la sentenza numero 42 del 5 gennaio 2010 emessa dal Tar Lazio, Roma

N. 00042/2010 REG.SEN.

N. 02261/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2261 del 2009, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Soc New Ricorrente Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Adriano Tortora, Vincenzo Ribet, Andrea
Gemma, Chiara Pero, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in
Roma via Vincenzo Bellini 4;

contro

Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Auciello, con domicilio eletto presso il
suo studio in Guidonia Montecelio, piazza Matteotti, 20 e, per legge, presso la
Segreteria della Sezione;

nei confronti di

Controinteressata s.p.a., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del bando di gara pubblicato dal Comune di Guidonia Montecelio in data 06.02.2009 avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso degli accessi agli immobili comunali, pattugliamento e telecollegamento;
- del disciplinare di gara nella parte in cui, tra i requisiti di partecipazione, annovera "i bilanci o gli estratti di bilanci d'impresa ovvero la dichiarazione sottoscritta in conformità del D.P.R. 445/2000, in cui si evinca, ovvero si dichiara, la sussistenza del margine operativo lordo (mol o ebitda - a valore positivo) degli esercizi dell'ultimo triennio;
- del capitolato speciale d'appalto;
- della determina n. 17 del 06.02.2009;
- della determinazione n. 19 del 12.02.2009;
- della determina n. 61/2008;
- di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali;
- nonché con motivi aggiunti depositati il 19.06.2009, del provvedimento di aggiudicazione n. 065 del 24.04.2009.

Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Guidonia Montecelio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2009 il dott. Giampiero Lo

Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Premesso che, con il ricorso principale, la società intestata ha impugnato il bando di gara indicato in oggetto nella parte in cui fissa, fra i requisiti di partecipazione alla gara de qua, la presentazione dei bilanci o degli estratti di bilanci d'impresa

ovvero della dichiarazione sottoscritta in conformità del D.P.R. 445/2000, in cui si evinca, ovvero si dichiari, la sussistenza del margine operativo lordo (mol o ebitda - a valore positivo) degli esercizi dell'ultimo triennio, assumendo il carattere immediatamente lesivo della clausola in quanto direttamente preclusiva della partecipazione;

Considerato che la ricorrente non ha presentato domanda di partecipazione alla gara;

Ritenuto che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, l'impugnazione immediata delle clausole del bando di gara per l'aggiudicazione di un appalto con la Pubblica Amministrazione è ammissibile solo in presenza di due inderogabili condizioni concorrenti, e cioè che l'impresa interessata abbia presentato una rituale domanda di partecipazione alla gara stessa e che le clausole contestate di detto bando definiscano in modo puntuale i requisiti soggettivi di partecipazione, impedendo in modo assoluto la presenza di determinati soggetti (cfr. di recente Consiglio Stato , sez. V, 03 febbraio 2009 , n. 594; Consiglio Stato , sez. V, 14 gennaio 2009 , n. 102);

Ritenuto quindi che, già sotto detto profilo, il ricorso principale si appalesa inammissibile;

Considerato peraltro che l'impugnazione del bando o dell'atto di esclusione diventa improcedibile nel caso di mancata impugnazione dell'aggiudicazione, in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo dell'utilitas all'aggiudicatario (cfr. in senso conforme Consiglio Stato , sez. V, 11 luglio 2008 , n. 3433);

Ritenuto che la ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della gara disposta in favore della contro interessata con ricorso per motivi aggiunti nel quale viene genericamente richiamato il contenuto del ricorso principale, notificato esclusivamente alla stazione appaltante, ma non vengono reiterati i motivi di

censura, cosicchè detta impugnazione è da considerarsi nulla in ragione della mancata realizzazione del contraddittorio nei confronti del soggetto aggiudicatario (che non è posto nelle condizioni di conoscere i motivi dell'asserita illegittimità del provvedimento gravato);

Ritenuto conseguentemente che il ricorso principale sarebbe quindi, per detto motivo, comunque improcedibile;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti costituite le spese di giudizio anche in ragione della definizione della controversia in punto di rito:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 2261/09, lo dichiara inammissibile.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO